

COMMISSIONE DISCIPLINARE

STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

Comunicato Ufficiale n.3 del 13 febbraio 2026

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE (2° GRADO)

ASD POTENZA ROMA - avverso squalifica per 3 (tre) gare al tecnico Santojanni Carlo; squalifica per due gare al calciatore Pugliese Umberto; ammenda di euro 50 (cinquanta).

Gara: Potenza Roma - San Lorenzo Roma del 2 febbraio 2026. Comunicato Ufficiale n.19 del 7 febbraio 2026. Procedimento 3/A.

In premessa va evidenziato che il ricorso oggetto del presente giudizio è stato originariamente trasmesso dalla Società ASD Potenza Roma al Giudice Sportivo.

Non potendo quest'ultimo entrare nel merito dell'impugnazione, trattandosi di provvedimenti appellabili ai sensi dell'art. 12 del Regolamento, il Giudice Sportivo ha correttamente provveduto a trasmettere l'atto alla Commissione Disciplinare per competenza, al fine di evitarne una declaratoria di inammissibilità per errata destinazione.

La Commissione Disciplinare ha pertanto ricevuto il ricorso per il tramite del Giudice Sportivo, e non direttamente dalla società reclamante, ritenendolo rituale e procedibile sotto il profilo formale.

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE

esaminato il ricorso come sopra pervenuto;

presi in esame gli atti ufficiali di gara relativi all'incontro ASD Potenza Roma – San Lorenzo disputato in data 02/02/2026, ivi compresi il referto arbitrale e il successivo supplemento di rapporto;

udita la relazione;

osserva quanto segue.

Con il ricorso in epigrafe la Società ASD Potenza Roma ha impugnato i provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo, deducendo:

1. l'erronea attribuzione della condotta sanzionata con tre giornate di squalifica al Tecnico Sig. Santojanni Carlo;
2. l'eccessività della sanzione inflitta al calciatore Pugliese;
3. l'illegittimità dell'ammenda di € 50,00 irrogata per responsabilità oggettiva e per irregolarità concernenti le tenute di gioco.

In diritto

1. Sulla posizione del Sig. Santojanni Carlo

Preliminarmente deve evidenziarsi come il Giudice Sportivo abbia operato correttamente sulla base degli atti ufficiali a sua disposizione, segnatamente del referto arbitrale nella sua formulazione originaria, il quale faceva piena prova dei fatti ivi riportati.

Successivamente alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale è intervenuto supplemento di rapporto da parte del Direttore di Gara, con il quale è stato chiarito che la condotta oggetto di sanzione era stata erroneamente attribuita al Tecnico Sig. Santojanni Carlo, dovendosi invece riferire al Dirigente Accompagnatore Sig. Pastore Gianmarco.

Tale precisazione integra una mera rettifica identificativa del soggetto responsabile e non incide in alcun modo sulla gravità del comportamento accertato né sulla congruità della sanzione irrogata.

Ne consegue l'annullamento della squalifica a carico del Sig. Santojanni Carlo e la contestuale trasposizione della sanzione di tre giornate di squalifica al Sig. Pastore Gianmarco.

2. Sulla squalifica del calciatore Pugliese

Il motivo di ricorso relativo alla squalifica inflitta al calciatore Pugliese deve essere dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell'art. 12.1 del Regolamento del Campionato, non sono appellabili alla Commissione Disciplinare i provvedimenti del Giudice Sportivo fino a due giornate di squalifica a carico di calciatori o allenatori.

La sanzione irrogata rientra pienamente in tale limite, con conseguente difetto di procedibilità del motivo.

3. Sull'ammenda di € 50,00

L'ammenda impugnata è stata irrogata in relazione al comportamento posto in essere da soggetto riconducibile alla società all'uscita dell'impianto e all'irregolarità organizzativa concernente le tenute di gioco, risultate di colore confondibile, con utilizzo di fratini non uniformi.

Deve ribadirsi che la responsabilità oggettiva della società trova fondamento regolamentare e che le irregolarità organizzative accertate risultano documentalmente comprovate dagli atti ufficiali.

Tuttavia, pur confermandosi la sussistenza delle violazioni contestate, questa Commissione ritiene equo procedere ad una rideterminazione dell'ammenda in € 30,00, tenuto conto della natura episodica e di lieve entità del comportamento verificatosi all'esterno dell'impianto, dell'assenza di interruzione o pregiudizio concreto allo svolgimento della gara e del fatto che l'incontro si è regolarmente disputato nonostante le criticità relative alle tenute di gioco.

Tale rideterminazione non costituisce censura dell'operato del Giudice Sportivo, che si è correttamente attenuto alle risultanze del referto, ma rappresenta esercizio del potere di graduazione equitativa della sanzione in sede di secondo grado.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto:

- annulla la squalifica a carico del Sig. Santojanni Carlo;
- dispone che la sanzione di tre giornate di squalifica venga irrogata al Sig. Pastore Gianmarco;
- dichiara inammissibile il motivo relativo alla squalifica del calciatore Pugliese;
- ridetermina l'ammenda irrogata alla Società ASD Potenza Roma in € 30,00;
- dispone la restituzione della tassa reclamo versata.

Così deciso in Roma, il 13/02/2026